

STATUTO

Fondazione Zétema

Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali

TITOLO I

Denominazione - Sede e scopi dell'ente

Art. 1

È costituita una fondazione denominata “Zétema - Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali”, con sede in Matera.

Art. 2

La Fondazione ha per scopo la programmazione e la realizzazione di attività di studio, di documentazione, di formazione, di ricerca, di progettazione e di produzione nel campo della tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali e ambientali e delle attività culturali.

In particolare la Fondazione può:

- intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla creazione nel Mezzogiorno d'Italia di un'area di eccellenza per gli operatori delle attività e dei beni culturali e ambientali, attivando un presidio formativo di qualificate professionalità;
- costituire una struttura permanente di documentazione, di studio, di formazione e di ricerca nel settore della gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali e ambientali capace di divenire soggetto qualificato di offerta conoscitiva, di offerta formativa, di offerta scientifica, tecnologica degli strumenti, materiali e immateriali, messi a punto, stimolando l'avvio di adeguate e/o comuni iniziative da parte di altre istituzioni ed enti;
- attivare una area organica e funzionale di ricerca per la sperimentazione per la produzione, per la diffusione e per la applicazione dei risultati;
- promuovere e coordinare attività di laboratorio ove, in stretta connessione e dipendenza tra didattica, formazione, ricerca, siano possibili esperienze e interventi sul territorio, anche in funzione della qualificazione produttiva dei progetti;
- assicurare, secondo i principi della formazione permanente e ricorrente, la preparazione tecnica, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri impiegati e da impiegare nella gestione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
- promuovere attività direttamente collegate a Matera e ai suoi rioni Sassi, intesi quale area nevralgica di riferimento per la promozione e la gestione di iniziative dirette a esaltare il ruolo, anche economico, delle città di antica formazione;
- sviluppare e realizzare attività di studio, di formazione, di ricerca, di sperimentazione, di produzione dirette alla qualificazione e promozione delle attività culturali;
- proporre programmi di interventi organici per la valorizzazione dei beni culturali e per la promozione delle attività culturali;
- proporre e favorire un collegamento tra esigenze culturali e utilizzazione economica dei beni, delle attività e delle produzioni culturali;
- svolgere attività di studio, di promozione, di intervento, sia organizzando o favorendo corsi, riunioni, convegni, seminari, conferenze ed analoghe iniziative in forma diretta e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, anche per una politica più generale e globale di formazione culturale e professionale;
- assumere o partecipare ad ogni altra iniziativa rientrante nei compiti di cui sopra.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 3

Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione potrà:

- promuovere intese con enti scientifici, culturali e educativi, con Enti Pubblici, con imprese italiane

e straniere, allo scopo di facilitare studi, ricerche ed attività coerenti con lo scopo sociale;

- stipulare accordi e commesse di ricerca per temi specifici con specialisti, singoli o in gruppo, istituti universitari e non universitari, enti nazionali ed esteri;
- mettere a concorso borse di studio di ricerca per l'attuazione dei propri progetti;
- dar vita ad un proprio centro di studi e di documentazioni con biblioteca specializzata e archivio per effettuare direttamente studi, ricerche e produzioni, anche avvalendosi di borsisti e ricercatori;
- favorire la edizione di una o più collane di pubblicazioni della propria attività di studio, di ricerca, di produzione.

TITOLO II

Patrimonio

Art. 4

Per il perseguimento dei fini statuari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio è costituito da titoli, valori e beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa del quale il presente Statuto è parte integrante.

Il patrimonio è quindi costituito:

- dai titoli, dalle somme e dai beni mobili conferiti dal fondatore;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo nonché da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini statuari;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare per incrementare il patrimonio.

Art. 5

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.4;
- di ogni eventuale contributo, elargizione e introiti destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- di ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione dal fondatore o da ogni altro ente, associazione, privato che sia interessato al suo scopo, ("sostenitori"), e che non sia espressamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

La Fondazione, quindi, realizza le proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio di cui dispone e, per conseguire il risultato principale oggetto della Fondazione stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento più sicuro e redditizio degli iniziali mezzi economici e di quelli che perverranno successivamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

TITOLO III

Organi della Fondazione

Art. 6

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da membri permanenti e da un membro sostenitore da eleggersi nei modi previsti dall'art. 16 del presente Statuto. Ciascun membro ha diritto ad un

rappresentante e ad un voto. Sono membri permanenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) il Sindaco pro-tempore di Matera;
- b) il Presidente pro-tempore del Circolo “La Scaletta” di Matera o suo delegato;
- c) il sig. Raffaello de Ruggieri;
- d) un rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- e) il Presidente pro-tempore della Associazione “José Ortega” di Matera, o suo delegato.

I membri permanenti che si identificano in persone fisiche hanno il potere di nominare loro sostituti, i quali subentreranno nella carica, senza limitazione di tempo, entro trenta giorni dal permanente impedimento o decesso.

In caso di revoca da parte dell’Ente rappresentato, i membri permanenti delegati durano in carica fino alla data di notifica del provvedimento formale di revoca che deve contenere la nomina del successore.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera sugli indirizzi generali della attività della Fondazione;
- b) approva entro il 30 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma annuale di attività predisposto dal Comitato esecutivo;
- c) approva entro il 30 aprile di ogni anno la relazione del Comitato esecutivo sull’attività svolta dalla Fondazione e il bilancio consuntivo;
- d) elegge, anche fuori dal proprio seno, il Presidente della Fondazione;
- e) elegge il Comitato esecutivo;
- f) elegge due componenti e nomina il Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
- g) nomina il Direttore Scientifico della Fondazione;
- h) elegge il Collegio dei Consiglieri scientifici;
- i) delibera, su proposta dell’Assemblea dei Sostenitori, l’ammissione del loro rappresentante;
- l) delibera il regolamento del Personale e la pianta organica;
- m) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento della attività della Fondazione;
- n) fissa la quota minima annua e l’ammontare della elargizione straordinaria da porre a carico dei membri sostenitori;
- o) delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione ad essa sottoposto dal Comitato esecutivo;
- p) delibera lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- q) delibera la iscrizione dei Benemeriti nell’apposito albo;
- r) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- s) provvede sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato esecutivo.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato in seduta ordinaria almeno tre volte l’anno per l’approvazione degli indirizzi generali delle attività della Fondazione, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato in seduta straordinaria tutte le volte che il Presidente o il Comitato esecutivo lo ritenga necessario o quando lo richieda un numero di membri che rappresenti almeno un terzo del totale dei voti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima, indicante l’ordine del giorno, l’ora, il giorno ed il luogo della prima e della seconda comunicazione.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei

voti rappresentati.

La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente che designa il segretario incaricato della redazione del verbale. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, nel computo va compreso il voto del Presidente se membro o se rappresentante di un membro. In caso di parità prevale, se computato, il voto del Presidente.

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, in apposita seduta, con la maggioranza dei due terzi dei membri.

Art. 11

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato esecutivo, l'Assemblea dei Sostenitori ed il Collegio dei Consiglieri Scientifici.

Il Presidente, coadiuvato da un funzionario in veste di segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica nella seduta successiva dell'organo competente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-presidente.

Il Presidente esercita i poteri che gli sono conferiti dal presente Statuto nella esecuzione dei programmi di attività e di ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 12

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e da due componenti eletti tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Comitato esecutivo:

- a) attende alla gestione della Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dal Consiglio di Amministrazione e, in particolare, al compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) elegge, nel suo seno, il Vice-presidente;
- c) predispose e sottopone al Consiglio di Amministrazione, entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma annuale di attività ed il bilancio preventivo e, nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, la relazione sulla attività svolta ed il bilancio consuntivo;
- d) organizza la Fondazione ed utilizza il personale amministrativo nel limite massimo deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- e) applica il trattamento economico previdenziale ed assicurativo al suddetto personale, equiparandolo rigorosamente a quello regionale anche per quanto concerne l'attribuzione delle relative qualifiche funzionali; indica altresì la retribuzione delle prestazioni per il personale docente ed esperto nell'ambito del programma annuale di attività di cui all'art. 14;
- f) delibera, su proposta del Presidente, le promozioni ed il licenziamento del personale;
- g) delibera la convocazione straordinaria del Consiglio di Amministrazione;
- h) nomina, se ritenuto necessario, il Direttore Amministrativo della Fondazione.

I componenti del Comitato esecutivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti o riconfermati dopo la scadenza del mandato. Ciascun componente, anche se nominato nel corso del quinquennio o se succeda ad altro il cui mandato sia venuto a cessare per qualunque causa, decade dal mandato al termine di tale periodo quinquennale. Alla scadenza del quinquennio, ciascun

componente rimane in carica sino alla data di nomina del suo successore o fino al provvedimento di riconferma.

Art. 13

Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria, nella propria sede. Può essere convocato dal Presidente anche in via straordinaria e deve esserlo quando lo richiede almeno un componente. Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la maggioranza dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale la proposta per la quale ha votato il Presidente.

Art. 14

Il Comitato esecutivo predispone ed elabora il programma annuale di attività, specifica per ogni iniziativa i costi, le modalità di gestione, il numero ed il livello professionale, la qualifica dei docenti e degli esperti da impegnare con contratto a termine, le relative procedure di ingaggio, nonché il dirigente scientifico cui è affidata la responsabilità della gestione della iniziativa. Indica, altresì la sede o le sedi di svolgimento delle singole attività.

Art. 15

Il Comitato esecutivo, su proposta del Presidente, può deliberare la istituzione di speciali comitati per lo studio di singoli aspetti del programma di attività del Centro, determinandone la composizione, le modalità di funzionamento e la retribuzione per le prestazioni professionali.

Art. 16

L'assemblea dei Sostenitori è costituita dai sostenitori della Fondazione quando questi siano in numero superiore a cinque.

Sostenitore della Fondazione è chi versa per almeno un triennio la quota minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione e chi versa anche una sola volta una elargizione straordinaria il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima, indicante l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea dei sostenitori è presieduta dal Presidente della Fondazione e provvede ad eleggere, con voto plurimo proporzionale all'entità del contributo assicurato, il proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione. Tale rappresentante dura in carica un quinquennio e può essere rieletto.

I sostenitori che non partecipano al Consiglio di Amministrazione vi possono partecipare con voto consultivo.

Art. 17

Le cariche di Presidente, di Vice-presidente, di membro del Consiglio di Amministrazione, di componente del Comitato esecutivo e dell'Assemblea dei Sostenitori sono gratuite, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

TITOLO IV

Direttore Amministrativo e Organi di controllo

Art. 18

Direttore Amministrativo è responsabile di tutti gli aspetti organizzativi della Fondazione e della sua attività.

Svolge direttamente le mansioni di economo che, previo consenso del Presidente può delegare, occasionalmente o stabilmente, a dipendenti di livello non inferiore a quello di istruttore.

All'atto della nomina, il Comitato esecutivo fissa anche le misure dell'eventuale compenso.

Art. 19

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo, dell'Assemblea dei Sostenitori, del Collegio dei Consiglieri Scientifici, del Collegio dei revisori dei conti.

I libri della Fondazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono rilasciate dalla Fondazione a spese del richiedente.

Art. 20

Il controllo sull'amministrazione della Fondazione e tutte le altre funzioni ad esso inerenti sono affidate al Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, due nominati dal Consiglio di Amministrazione ed uno dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

I revisori dei conti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I revisori dei conti devono riunirsi almeno una volta ogni tre mesi; delle riunioni deve redigersi verbale che viene trascritto nel libro apposito e firmato dagli interessati. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

TITOLO V

Organi scientifici

Art. 21

Direttore scientifico sovrintende agli aspetti culturali, didattici e scientifici delle attività formative, di ricerca e di documentazione della Fondazione.

Esprime valutazioni e pareri agli organi della Fondazione fornendo orientamenti per la definizione delle linee programmatiche della Fondazione medesima.

Art. 22

Il Collegio dei Consiglieri Scientifici è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto fino a nove componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità distinte nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.

I Componenti del Collegio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I Componenti del Collegio vengono sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso per il rimanente periodo del quinquennio in corso.

Art. 23

Il Collegio dei Consiglieri Scientifici si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Collegio stesso.

Il Collegio dei Consiglieri Scientifici:

- formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Comitato esecutivo;
- esprime i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 24

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 25

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ad esse direttamente connesse.

Art. 26

Presso la Fondazione è istituito l'albo dei Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statuari.

Art. 27

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

Se lo scopo della Fondazione divenga impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio divenga insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 c.c. o quelle di scioglimento previste dall'art. 28 primo e secondo comma c.c., la Fondazione si estingue.

Art. 28

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.